

# **STATUTO DELLA COMUNITA' DI PRIMIERO**

**Schema**



## INDICE

### **TITOLO I - Norme generali**

- Articolo 1 - Costituzione e denominazione
- Articolo 2 - Sede, stemma e gonfalone
- Articolo 3 - Albo della Comunità
- Articolo 4 - Finalità
- Articolo 5 - Oggetto dello statuto

### **TITOLO II - Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione**

#### *Capo I - Organi di governo*

- Articolo 6 - Organi della Comunità
- Articolo 7 - L'assemblea
- Articolo 8 - Attribuzioni dell'assemblea
- Articolo 9 - Prerogative
- Articolo 10 - Approvazione dei consigli comunali
- Articolo 11 - Funzionamento dell'assemblea
- Articolo 12 - Presidente
- Articolo 13 - Mozione di sfiducia costruttiva
- Articolo 14 - Compiti del presidente
- Articolo 15 - L'organo esecutivo
- Articolo 16 - Compiti e funzionamento dell'organo esecutivo
- Articolo 17 - Rinvio

#### *Capo II - Poteri e competenze*

- Articolo 18 - Principi
- Articolo 19 - Strumenti di programmazione
- Articolo 20 - Competenze e potestà regolamentare
- Articolo 21 - Trasferimento volontario

#### *Capo III - Forme e Organi di partecipazione*

- Articolo 22 - Principi generali
- Articolo 23 - Il tavolo permanente per la concertazione
- Articolo 24 - La partecipazione a mezzo di strumenti informatici e di telefonia mobile
- Articolo 25 - L'obbligo di audizione dei soggetti interessati dal provvedimento
- Articolo 26 - La consultazione popolare
- Articolo 27 - Il referendum
- Articolo 28 - Il difensore civico

### **TITOLO III - I servizi pubblici e le attività economiche**

- Articolo 29 - Servizi pubblici locali
- Articolo 30 - Attività economiche

#### **TITOLO IV - Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e comuni**

Articolo 31 - Intese

#### **TITOLO V - Bilancio e finanza della Comunità**

Articolo 32 - Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento. Patrimonio della Comunità

#### **TITOLO VI - Organizzazione della Comunità**

Articolo 33 - Principi e criteri di gestione

Articolo 34 - Regolamento di organizzazione

Articolo 35 - Personale

Articolo 36 - Segretario direttore

Articolo 37 - Funzione dirigenziale

#### **TITOLO VII - Modifiche dello statuto**

Articolo 38 - Modifica dello statuto

#### **TITOLO VIII - Norme programmatiche, transitorie e finali**

Articolo 39 - Norme programmatiche in materia di personale

Articolo 40 - Norme programmatiche in materia di finanziamento della Comunità

Articolo 41 - Norme transitorie in materia di elezione della assemblea

## **TITOLO I**

### ***Norme generali***

#### **Articolo 1.**

##### *Costituzione e denominazione*

1. I Comuni di Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico, Transacqua, costituiscono la Comunità di Primiero, che è ente pubblico ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*", di seguito indicata legge provinciale n. 3 del 2006, per l'esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata provincia, ai comuni con obbligo di gestione in forma associata, nonché quelli trasferiti dai comuni. La Comunità di Primiero viene inoltre costituita a mente della legge 1102 del 03.12.1971, divenendo anche Comunità Montana ai sensi e per gli effetti della citata legge statale n. 1102/1971 e successive modificazioni ed integrazioni

2. Il territorio della Comunità di Primiero è costituito dai territori dei comuni di cui al comma 1. Spezzone di un più vasto sistema – quello alpino, fatto di scambi materiali e immateriali, di regole, di pratiche e di elaborazione politica, la comunità di Primiero si è costituita fin dal medioevo come strumento di organizzazione dello spazio, dell'uso e della gestione delle risorse collettive, saldo e autorevole interlocutore dei poteri pubblici o signorili interni ed esterni alla valle. La comunità di valle intesa tanto nella sua dimensione istituzionale quanto nella sua dimensione amministrativa, sociale, religiosa, economica, è manifestazione e al tempo stesso produttrice di un'identità in continuo divenire, le cui caratteristiche derivano dalla compattezza territoriale della valle, dalla collocazione geografica e dalla conformazione orografica, dal relativo isolamento e dalla distanza da centri urbani, dalla secolare sovrapposizione della giurisdizione politica tirolese a quella ecclesiastica feltrina, da scambi economici di lunga durata con la pianura veneta. La comunità di valle affonda altresì le sue radici e la sua ragione d'essere in una secolare pratica di collaborazione tra le amministrazioni comunali di Primiero, da Canal San Bovo a Sagron Mis. La comunità nasce da una lunga consuetudine al lavoro comune concretatosi nelle varie forme di coordinamento tra i responsabili delle amministrazioni, nelle forme consortili di gestione di vari servizi pubblici, nelle numerose iniziative di cooperazione e solidarietà sociale, nella creazione e gestione della azienda elettrica municipalizzata, nella convinta attuazione, negli anni '70 del secolo scorso, dell'istituto comprensoriale.

3. La Comunità di Primiero è dotata di autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e provinciali.

## **Articolo 2.**

### *Sede, stemma e gonfalone*

1. La sede legale della Comunità di Primiero è situata nel territorio del Comune di Tonadico.
2. La Comunità è dotata di uno stemma e di un gonfalone, così come raffigurati e descritti nell'allegato n. 1 del presente statuto.
3. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, su decisione del Presidente della Comunità.
4. Gli uffici della Comunità possono essere dislocati anche in altri comuni per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini. La Comunità inoltre attua anche in campo organizzativo e nel modo più ampio il principio di sussidiarietà rispetto sia alla Provincia che ai Comuni che la costituiscono, anche utilizzando lo strumento dell'avvalimento rispetto a strutture organizzative sia della Provincia che dei Comuni, sia come misura temporanea in attesa del trasferimento delle strutture, sia come misura stabile laddove più conveniente per l'efficacia e l'economicità delle soluzioni.
5. Il bollo è il timbro che reca lo stemma della Comunità e che ne identifica gli atti e i documenti.

### **Articolo 3.**

#### *Albo della Comunità*

1. La Comunità individua nella sede un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico. Per le stesse finalità la Comunità può avvalersi degli albi dei comuni facenti parte della Comunità.

2. La Comunità può ricorrere inoltre ad un sistema di pubblicità – notizia di natura informatica a mezzo di apposito sito telematico, accessibile al pubblico, per la pubblicazione dei documenti amministrativi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La Comunità per le notifiche di atti propri, che hanno validità nell'ambito del proprio territorio, si avvale dei messi notificatori dei Comuni che ne fanno parte, ovvero mediante altri mezzi previsti dalla legge.

4. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

## **Articolo 4**

### *Finalità*

1. La Comunità rappresenta indistintamente le comunità locali che la compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizzando le peculiarità anche ambientali del territorio e le proprietà collettive. La Comunità riconosce nel comune l'ente amministrativo storicamente più vicino alla popolazione e più consono a comprenderne e recepirne le istanze fondamentali ed intende porsi come ente con valenza e funzioni politiche e amministrative sovracomunali, per l'esercizio delle funzioni proprie, trasferite, delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La Comunità persegue - nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i comuni, le altre comunità e la provincia - lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini, singoli o associati, prestazioni e servizi adeguati nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.

3. La Comunità persegue la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla vita politica ed amministrativa dell'ente, riconoscendo e favorendo, in conformità allo Statuto, ogni iniziativa autonoma dei cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali tutte.

4. La Comunità persegue un giusto equilibrio, sia sotto il profilo della economicità delle attività e dei servizi che della qualità delle prestazioni e dell'equità nella loro distribuzione territoriale, nella dislocazione delle strutture comunitarie e nell'organizzazione dei servizi, fra tutto il territorio, agevolando la crescita delle aree marginali e svantaggiate.

5. La Comunità, comunque:

- a) concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla tutela ambientale;
- b) ricerca livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei in tutti i comuni membri, applicando principi di sussidiarietà tra enti e solidarietà fra comuni con maggiori possibilità e quelli più svantaggiati;
- c) tutela e valorizza l'istruzione, la cultura e le tradizioni locali, il patrimonio storico, folcloristico e religioso, ricercando e promuovendo la collaborazione di associazioni, enti e, in particolare, delle istituzioni scolastiche e favorendo la preparazione culturale e la formazione professionale delle popolazioni della zona;
- d) favorisce il libero associazionismo, le iniziative economiche, sociali e culturali tese a rafforzare il rapporto e l'integrazione tra la dimensione locale, espressa dalla specificità della Comunità, ed i principi e i valori dell'Unione Europea;
- e) svolge, quale Centro di sviluppo economico e di progresso civile ed in rapporto alla disponibilità economica, altre attività di pubblico interesse nel territorio comunitario non devolute per legge ad altri Enti, in particolare inerenti allo sviluppo del turismo e della cura della terza età;

- f) promuove una politica di pace e di integrazione etnica attraverso la cultura della tolleranza e della laicità dello Stato;
- g) persegue le proprie finalità attraverso lo strumento della concertazione e della collaborazione con tutte le formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive, culturali e del volontariato operanti nel suo territorio.

## **Articolo 5.**

### *Oggetto dello statuto*

1. Il presente statuto prevede nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 14, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006:

- a) la costituzione degli organi della Comunità, le loro attribuzioni e le relative modalità di funzionamento;
- b) le modalità e le procedure di concertazione per assicurare il coinvolgimento dei comuni e l'integrazione fra le rispettive attività amministrative e di erogazione di servizi;
- c) le funzioni, i compiti, le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dalla provincia ai comuni con l'obbligo di gestione in forma associata, nonché le attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, sono mantenute in capo ai singoli comuni;
- d) le funzioni, i compiti e le attività il cui esercizio e svolgimento siano trasferiti dai comuni alla Comunità;
- e) l'individuazione dei servizi pubblici attinenti alle funzioni attribuite alla Comunità e le relative modalità di gestione;
- f) le modalità per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, anche attraverso la costituzione di appositi organismi nonché le azioni dirette a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione alla paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale e alla valorizzazione della differenza di genere;
- g) le forme di iniziativa e di partecipazione popolare, il referendum abrogativo, consultivo e propositivo come strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative della Comunità;
- h) gli strumenti di programmazione finanziaria e contabile, anche con riguardo ai rapporti economici e giuridici fra la Comunità e i comuni, nonché i sistemi di controllo interno, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Per quanto non disposto direttamente da questo statuto si applicano alla Comunità, in quanto compatibili, le corrispondenti leggi provinciali nelle materie attribuite alla potestà legislativa della Provincia, nonché regionali in materia di ordinamento dei comuni, anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali.

## **TITOLO II**

### ***Organi di governo, competenze della Comunità e istituti di partecipazione***

#### **Capo I**

#### ***Organi di governo***

#### **Articolo 6.**

#### ***Organi della Comunità***

1. Sono organi della Comunità:

- a) l'assemblea;
- b) il presidente;
- c) l'organo esecutivo.

2. Essi costituiscono nel loro complesso il governo della Comunità di cui esprimono la volontà politico amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

3. Fermo restando quanto disciplinato dal presente Statuto, dai regolamenti di funzionamento dell'assemblea e quanto direttamente disciplinato dalla legge, le norme inerenti lo status di membro della assemblea, dell'organo esecutivo e del presidente, sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato dalla assemblea a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

## **Articolo 7.**

### *L'assemblea*

1. Fatto salvo quanto previsto dai comma 4 e seguenti del presente articolo l'assemblea è costituita dai sindaci dei comuni facenti parte della Comunità nonché da un ulteriore numero di componenti elettivi pari a due per comune.
2. Le modalità di elezione dei componenti elettivi dell'assemblea sono stabilite dall'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 e dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 12 del medesimo articolo.
3. I componenti dell'assemblea esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e dispongono degli stessi diritti e doveri stabiliti dalle leggi regionali con riguardo ai consiglieri comunali. In ogni caso essi assicurano le più opportune forme di informazione agli organi dei Comuni , con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.
4. Nel caso in cui il presente statuto sia approvato da tutti i consigli comunali dei comuni facenti parte della comunità, a decorrere dal secondo turno generale delle elezioni comunali successivo alla prima costituzione degli organi della comunità, i due terzi dei componenti della assemblea sono eletti in via diretta a suffragio universale, contestualmente alla elezione dei consigli comunali.
5. Nel caso previsto dal comma 4, per la elezione degli organi si applicano, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le disposizioni regionali sull'elezione diretta del sindaco e dei consigli dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti della provincia di Trento.
6. Al fine di garantire idonee forme di partecipazione dei comuni all'attività di governo, nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 19, comma 4, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, i rimanenti membri della assemblea della comunità sono eletti, uno per ciascun comune, dai rispettivi consigli comunali, a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio.

## **Articolo 8.**

### *Attribuzioni dell'assemblea*

1. L'assemblea rappresenta l'intera popolazione dei comuni, determina gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione della comunità e ne controlla l'attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Spetta all'assemblea:

- a) eleggere e revocare il presidente della Comunità, che presiede anche l'assemblea;
- b) eleggere i componenti dell'esecutivo, tenuto conto di quanto disposto dal successivo articolo 15 dello Statuto, nonché il revisore dei conti;
- c) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi incluse la programmazione finanziaria e di bilancio, le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni e la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;
- d) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità;
- e) organizzare, nel caso in cui l'ambito ottimale del servizio coincida con il territorio della Comunità, i servizi pubblici e individuarne le rispettive forme e modalità gestionali;
- f) nei casi di cui alla lettera e), svolgere le funzioni d'autorità d'ambito e quelle provvedimentali, nonché approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell'ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla legge e secondo questo statuto;
- g) la pianificazione del territorio e la approvazione del piano territoriale della Comunità, i programmi di sviluppo economico e sociale;
- h) la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il rendiconto della Comunità;
- i) le intese, le convenzioni e gli accordi di programma previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006;
- j) i provvedimenti relativi all'amministrazione e organizzazione del personale;
- k) gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 1.000.000 euro al netto degli oneri fiscali;
- l) le relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, le concessioni di opere e/o servizi, la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari, che non siano espressamente previsti in precedenti atti fondamentali della assemblea.

3. L'assemblea elegge altresì i componenti di commissioni o organismi della Comunità, nomina i propri rappresentanti presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge o per statuto, essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Le nomine avvengono in forma segreta e con voto limitato.

4. Per l'approvazione dei provvedimenti previsti al comma 2, "lettere a), b), d), e) f), g) del presente articolo è richiesta la maggioranza dei componenti assegnati.

## **Articolo 9.**

### *Prerogative*

1. Ciascun componente dell'assemblea ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni dell'assemblea. In particolare ha diritto di:

- a) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
- c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità.

2. Per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, il componente dell'assemblea ed il componente dell'organo esecutivo ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

## **Articolo 10.**

### *Approvazione dei consigli comunali*

1. Le deliberazioni assembleari di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 8, comma 2 dello Statuto, devono essere approvate, quale condizione della loro efficacia, da almeno cinque consigli dei comuni della Comunità e che ne rappresentino la maggioranza della popolazione.

2. Le deliberazioni dei consigli comunali previste al comma 1 del presente articolo devono essere adottate entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di approvazione da parte del presidente della Comunità; decorso tale termine le deliberazioni dell'assemblea si intendono approvate.

## **Articolo 11.**

### *Funzionamento dell'assemblea*

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento dell'assemblea sono fissate in un apposito regolamento, approvato dall'assemblea a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro sei mesi dalla sua costituzione.

2. Il regolamento di cui al comma 1. dovrà comunque disciplinare le seguenti materie:

- a) la costituzione e il funzionamento dei gruppi assembleari;
- b) la costituzione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni assembleari;
- c) le modalità di convocazione delle sedute e le norme disciplinanti lo svolgimento delle stesse;
- d) le modalità di effettivo esercizio delle prerogative di cui all'articolo 9 dello Statuto;
- e) le norme inerenti la assunzione dei provvedimenti e di esercizio delle altre attribuzioni della assemblea.

2. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni della legge provinciale n. 3 del 2006 e, per quanto da essa non disposto, le norme in materia di funzionamento del consiglio comunale.

3. L'assemblea si riunisce ordinariamente almeno 3 volte all'anno e comunque ogni volta il presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di 1/5 dei suoi componenti.

4. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata, prescindendo dal termine previsto dal regolamento, purché l'avviso ai componenti della stessa sia consegnato almeno ventiquattro ore prima.

5. Le deliberazioni dell'assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.

6. La assemblea ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

7. Le deliberazioni di competenza della assemblea non possono essere delegate, né adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica della assemblea nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza

8. La assemblea esprime l'indirizzo politico-amministrativo anche mediante risoluzioni ed ordini del giorno concernenti obiettivi e criteri informativi dell'attività dell'Ente. Ove la assemblea, con votazione a maggioranza assoluta dei membri assegnati, attribuisca valore vincolante alla risoluzione, l'attività degli organi dell'Ente deve uniformarsi.

## **Articolo 12.**

### *Presidente*

1. Il presidente della Comunità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 e seguenti dello statuto in materia di elezione diretta, viene eletto dall'assemblea fra i suoi componenti a maggioranza dei due terzi dei membri assegnati. Dopo la terza votazione il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

2. L'elezione ha luogo nella prima seduta dell'assemblea all'atto della sua prima costituzione e, successivamente, ad ogni turno generale delle elezioni comunali. Ai sensi dell'articolo 16, comma 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 la prima seduta dell'assemblea è convocata dal componente più anziano di età.

3. Possono essere candidati alla carica di presidente i componenti dell'assemblea esclusi i sindaci. Le candidature sono depositate almeno trenta minuti prima dell'ora fissata per la convocazione dell'assemblea e devono essere sottoscritte da un numero di componenti che ne rappresenti almeno il 10%. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente chi ha espletato il mandato per tre volte consecutive.

4. Ciascun candidato alla presidenza presenta un proprio documento politico amministrativo, contenente anche il programma di mandato proposto. La elezione del presidente da parte della assemblea comporta anche la approvazione del programma presentato dal medesimo eletto.

### **Articolo 13.**

#### *Mozione di sfiducia costruttiva*

1. Il voto contrario dell'assemblea ad una proposta del presidente o dell'organo esecutivo non comporta le loro dimissioni.
2. Il presidente e i membri dell'esecutivo decadono dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea approva per appello nominale la mozione di sfiducia costruttiva motivata, unitamente al nominativo del nuovo presidente e dei nuovi componenti il medesimo organo esecutivo, sottoscritta da almeno dieci componenti dell'assemblea. Con la medesima procedura può essere sostituito un singolo componente l'organo esecutivo.
3. La proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

## **Articolo 14.**

### *Compiti del presidente*

1. Il presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede l'assemblea e l'organo esecutivo ed è membro del Consiglio della autonomie locali. Il presidente rappresenta la Comunità, ne promuove l'iniziativa, sovrintende al funzionamento degli Uffici, è responsabile della esecuzione delle decisioni dell'organo esecutivo, cura il normale andamento degli atti amministrativi e svolge ogni altra funzione assegnatagli dalla legge o dalla assemblea.

2. In particolare il presidente:

- a) ripartisce gli affari fra i componenti l'organo esecutivo della Comunità;
- b) controlla l'esecuzione dei provvedimenti dell'assemblea e dell'organo esecutivo;
- c) firma gli atti e i contratti della Comunità, salvo quelli di competenza dei dirigenti;
- d) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;
- e) adotta in via di urgenza, motivandone espressamente le ragioni, i provvedimenti di competenza dell'organo esecutivo che devono essere ratificati a pena di decadenza entro i sessanta giorni seguenti;
- f) rappresenta l'Ente in giudizio, su autorizzazione dell'organo esecutivo;
- g) rappresenta la Comunità nella assemblea delle Associazioni, Società e Consorzi a cui la stessa partecipa, anche tramite proprio delegato;
- h) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalla assemblea ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dall'organo esecutivo;
- i) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- j) può intervenire nelle Commissioni assembleari e nella Conferenza dei Capigruppo;
- k) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge alla competenza della assemblea;
- l) fornisce chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio agli organi di controllo;
- m) autorizza gli incarichi esterni del personale con qualifica dirigenziale.

3. Il presidente esercita oltre le funzioni di cui al presente articolo, le eventuali altre ad esso attribuite, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

4. Il presidente può delegare specifiche attribuzioni che attengano a materie definite ed omogenee, a singoli componenti dell'organo esecutivo.

5. Il presidente può altresì incaricare i membri della assemblea per la trattazione di specifiche questioni.

6. Gli atti del presidente non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

7. Il presidente nomina il vicepresidente tra i componenti dell'organo esecutivo e può revocare il medesimo dandone motivata comunicazione alla assemblea nella prima seduta utile.

8. Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di cessazione o sospensione dall'esercizio della funzione.

9. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

## **Articolo 15.**

### *L'organo esecutivo*

1. L'organo esecutivo è composto dal presidente e da un minimo di tre e un massimo di cinque componenti, che assumono la denominazione di assessore della Comunità.
2. La assemblea della Comunità elegge, successivamente alla elezione del presidente, i componenti dell'organo esecutivo, fissandone il numero, con riferimento all'ampiezza delle deleghe da conferire, nella prima adunanza, sulla base del documento politico programmatico del presidente, contenente l'indicazione delle deleghe da assegnare ai singoli componenti.
3. Possono essere nominati componenti dell'organo esecutivo, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte dell'assemblea, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di componente dell'assemblea e dell'organo esecutivo. Tali componenti partecipano alla assemblea con diritto di parola e senza diritto di voto.
4. L'organo esecutivo deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza di ambo i generi, rispettando la proporzione in assemblea.
5. L'organo esecutivo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi componenti successiva all'elezione del nuovo presidente.

## **Articolo 16.**

### *Compiti e funzionamento dell'organo esecutivo*

1. Nel rispetto delle competenze riservate esclusivamente al presidente e all'assemblea e in armonia con gli indirizzi e le direttive da questa impartite, spetta all'organo esecutivo adottare tutti i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento di compiti e attività della Comunità.

2. In particolare svolge attività di impulso e di proposta nei confronti dell'assemblea per quanto riguarda i regolamenti, i piani, i programmi, il bilancio, la gestione del personale, i contratti, gli accordi e le convenzioni.

3. L'organo esecutivo si riunisce su convocazione del presidente della Comunità. La convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due componenti dell'organo esecutivo.

4. Le riunioni dell'organo esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

5. L'organo esecutivo uniforma la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza, adottando tutti gli atti di amministrazione idonei al perseguimento delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dalla assemblea.

6. All'organo esecutivo compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge alla assemblea e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al presidente, al segretario ed ai responsabili dei servizi.

7. L'organo esecutivo riferisce annualmente alla assemblea presentando una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative dell'Ente, corredata da specifici consuntivi a cura dei singoli assessorati.

## **Articolo 17.**

### *Rinvio*

1. Per quanto non direttamente disposto da questo capo si rinvia alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 6, comma 3, del presente statuto.

## **Capo II**

### ***Poteri e competenze***

#### **Articolo 18.**

##### ***Principi***

1. La Comunità osserva, nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e delle attività ad essa trasferiti, i principi di imparzialità, leale collaborazione, adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività della Comunità è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. L'attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

4. Se non previsto specificatamente in modo diverso, ciascun procedimento deve essere concluso entro il termine previsto dalla normativa vigente.

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i comuni membri.

## **Articolo 19.**

### *Strumenti di programmazione*

1. Oltre i documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumento di programmazione della Comunità i programmi annuali operativi e i progetti speciali integrati.

2. La programmazione pluriennale della Comunità viene realizzata mediante programmi annuali operativi. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e il programma annuale operativo. La Comunità individua inoltre gli opportuni strumenti per il raccordo della programmazione dei comuni membri della Comunità con il programma annuale operativo, e per il raccordo tra il bilancio pluriennale della Comunità e quello dei comuni.

3. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità può attuare i propri fini eventualmente mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.

4. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.

5. Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

6. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità favorisce e promuove intese e accordi con i comuni membri, con le Comunità limitrofe, anche esterne alla Provincia autonoma di Trento, con gli altri enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Unione Europea.

7. La Comunità assicura l'imparzialità e oggettività delle scelte, l'utilizzazione rigorosa delle risorse, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Promuove la consultazione dei comuni e loro aggregazioni, delle forze sindacali e produttive, dei cittadini singoli ed associati.

8. La Comunità, allo scopo di stabilire i necessari coordinamenti e collegamenti per la redazione e l'aggiornamento del Piano annuale, può nominare un Comitato Tecnico Consultivo chiamando a farne parte i rappresentanti degli Enti e delle Associazioni operanti nel territorio della Comunità, nonché tecnici ed esperti. I singoli componenti del comitato possono altresì essere invitati a partecipare alle sedute della assemblea della Comunità dedicate all'esame del Piano annuale.

## **Articolo 20.**

### *Competenze e potestà regolamentare*

1. La Comunità esercita e svolge le seguenti funzioni:

- ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006:
  - a) assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;
  - b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
  - c) edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;
  - d) urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione urbanistica di livello provinciale, e delle funzioni di vigilanza e tutela compatibili con l'ordinamento dei comuni e con la Costituzione;
  - e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale;
  - f) programmazione economica locale e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dalla legge; programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna);
  - g) azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla legge o dagli accordi di programma previsti dalla legge: agricoltura, foreste e apicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;
  - h) infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture scolastiche;
  - i) opere e interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;
  - j) servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei comuni, e in particolare:
    - 1) ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
    - 2) ciclo dei rifiuti;
    - 3) trasporto locale;
    - 4) distribuzione dell'energia.

- ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006, compiti o attività attribuiti dalla legge ai comuni con l'eventuale obbligo di esercizio associato di tali attività o compiti mediante la comunità;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge provinciale n. 3 del 2006, le funzioni amministrative ulteriori rispetto a quelle di cui ai precedenti trattini, individuate con legge provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge provinciale n. 3 del 2006, compiti o attività, già dei comuni alla data di entrata in vigore della legge, da esercitare obbligatoriamente in forma associata attraverso le comunità, individuati con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali all'unanimità dei suoi componenti;
- le funzioni, i compiti e le attività trasferite volontariamente dai comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto;
- le altre funzioni, nonché gli ulteriori compiti e le attività trasferite dalla legislazione provinciale, secondo le modalità dalla stessa determinate.

2. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta la titolarità in capo ad essa dei relativi poteri amministrativi necessari alla loro gestione ed in particolare dei poteri di indirizzo e della potestà regolamentare. Alla Comunità competono le tasse, le tariffe e i contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti.

3. Il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e attività alla Comunità comporta il subentro di quest'ultima nella titolarità dei rapporti con i terzi, curando di risolvere tutte le trascrizioni, le vulture e le altre incombenze. Qualora tale subentro non fosse praticabile e comunque finché la successione nei rapporti non sia perfezionata, il comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla Comunità.

## **Articolo 21.**

### *Trasferimento volontario*

1. La Comunità, ai sensi dell'articolo 14 comma 4, lettera f) della legge provinciale n. 3 del 2006, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali. I comuni trasferiscono volontariamente alla Comunità l'esercizio delle funzioni, salvo quelle derivanti dall'ordinamento statale e regionale, nonché lo svolgimento dei compiti e attività nelle seguenti materie:

- a) cura, manutenzione e gestione dei giardini pubblici;
- b) servizi per la tutela ambientale, compreso il servizio di pulizia e diradamento dei boschi, con esclusione degli interventi a valenza forestale;
- c) arredo urbano e segnaletica esterna alla perimetrazione dei centri storici dei comuni;
- d) asili nido;
- e) servizi di tagesmutter;
- f) servizi per l'infanzia;
- g) servizi per i minori;
- h) polizia locale e vigilanza urbana;
- i) servizi scolastici; edilizia scolastica; assistenza e sovvenzione scolastica, a partire dal secondo ciclo d'istruzione;
- j) attività culturali e gestione dei beni culturali nonché biblioteche di pubblica lettura;
- k) attività sportive e gestione delle strutture sportive a valenza sovra comunale;
- l) viabilità; circolazione stradale e servizi connessi, al di fuori della perimetrazione del centro abitato di ciascun comune;
- m) corpo volontario del Soccorso Alpino e Speleologico;
- n) procedimenti di espropriazione per opere e interventi d'interesse comunale e sovra comunale, esclusa la adozione del provvedimento finale;
- o) servizio tributi;
- p) polizia amministrativa;
- q) opere pubbliche a valenza sovra comunale;
- r) edilizia privata, con esclusione della attività edilizia soggetta a D.I.A.;
- s) servizi tecnici inerenti la pianificazione urbanistica;
- t) gestione della raccolta dei funghi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- u) indirizzi in materia di organizzazione e di promozione del comparto turistico.

2. L'individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento volontario da parte dei comuni è operata attraverso una ricomposizione unitaria di compiti e attività tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai comuni.
3. La Comunità, nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, assicura in modo unitario e coordinato lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, assumendo le potestà, l'attività istruttoria, l'attività tecnico consultiva e l'attività di controllo e vigilanza, nonché i relativi provvedimenti finali.
4. La Comunità, ove eserciti le potestà di cui al comma precedente, assicura, nell'ambito delle varie fasi del procedimento, fatta eccezione per la adozione del provvedimento finale, la partecipazione di un delegato del comune interessato al procedimento medesimo.
5. Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e delle attività trasferite ai sensi del comma 1 del presente articolo, la Comunità adotta, previa intesa con i comuni interessati, un provvedimento con cui stabilisce le modalità organizzative e finanziarie ad esse connesse.
6. Qualora il trasferimento non coinvolga tutti i comuni, tra la Comunità ed i comuni interessati al trasferimento, in luogo dell'intesa si procede alla stipulazione di una convenzione riguardante la copertura delle spese connesse all'esercizio delle competenze trasferite alla Comunità.
7. I successivi trasferimenti di funzione, compiti ed attività dai comuni alla Comunità sono deliberati dai consigli comunali che individuano contestualmente i criteri di riparto delle spese relative. La Comunità, sulla base delle deliberazioni di trasferimento approvate dai comuni, adotta, previa intesa con i comuni interessati, i provvedimenti necessari all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei compiti e delle attività, definendo in particolare le modalità organizzative e finanziarie.

## CAPO III

### Forme e Organi di partecipazione

#### Articolo 22.

##### *Principi generali*

1. L'azione amministrativa della Comunità è retta dai principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza e viene esercitata favorendo la più ampia partecipazione dei cittadini, sia come singoli, sia nelle forme associate riconosciute in conformità alle norme dello Statuto.

2. Lo Statuto fa espressamente salvi, oltre agli speciali istituti di partecipazione previsti dal presente capo, tutti gli altri istituti di partecipazione, moduli procedurali e di amministrazione concertata già previsti dalla L.P. 30 novembre 1992 n. 23, ed in quanto applicabili dal capo IV° la L. 7 agosto 1990 n. 241 e dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3. In conformità alle norme previste dalla L.P. 16 giugno 2006 n. 3, entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto la Comunità adotterà apposito regolamento istitutivo ed attuativo degli organi e delle funzioni necessarie a rendere operativi gli istituti di partecipazione previsti dal presente capo.

## **Articolo 23.**

### *Il tavolo permanente per la concertazione*

1. Il tavolo permanente per la concertazione ha funzioni consultive e di iniziativa in tutte le materie di competenza della Comunità, eccetto che nelle seguenti: a) revisione dello statuto; b) tributi e bilancio; c) espropriazione per pubblica utilità; d) designazioni e nomine.

2. Il tavolo permanente per la concertazione è composto dal Presidente della Comunità, che lo presiede, dall'Assessore competente nella specifica materia da trattarsi e da 9 membri nominati dalle Associazioni iscritte in apposito albo della Comunità, operanti ed aventi sede nel territorio della comunità stessa e svolgenti attività di natura economica e non economica.

3. Le modalità di nomina dei membri scelti dalle Associazioni verranno determinate con apposito regolamento e dovranno essere improntate a criteri di democraticità e di maggiore rappresentatività in ambito territoriale.

4. La convocazione del tavolo permanente per la concertazione avviene ad iniziativa del Presidente, di un terzo dei membri dell'Organo Esecutivo, o di un quinto dei componenti l'Assemblea, oppure ad iniziativa di almeno 7 membri nominati dalle Associazioni.

5. Essa è obbligatoria, ed avviene ad opera del Presidente, prima, ed ogni volta che, la Comunità assuma i seguenti atti di competenza dell'Assemblea: atti di indirizzo, di programmazione e di individuazione delle linee strategiche.

6. L'oggetto delle deliberazioni validamente assunte dal tavolo permanente per la concertazione, deve sempre essere posto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva degli organi collegiali della Comunità e, allorché riguardi materie di competenza esclusiva del Presidente, deve dallo stesso essere trattato entro il termine di giorni 60.

7. Le deliberazioni del tavolo permanente per la concertazione sono sempre assunte con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

8. La durata in carica del tavolo permanente per la concertazione segue quella degli organi della Comunità.

## **Articolo 24**

### *La partecipazione a mezzo di strumenti informatici e di telefonia mobile*

1. Verrà istituito, a mezzo di apposito regolamento, l'albo telematico della Comunità.
2. Detto Albo è accessibile da ogni cittadino che abbia compiuto la maggiore età e che risulti iscritto all'anagrafe dei residenti nell'ambito territoriale della Comunità.
3. L'accessibilità all'albo telematico avviene nelle forme della e-mail o dell's.m.s..
4. Ogni avente diritto potrà pubblicare all'albo telematico, nelle forme, modi e termini da stabilirsi con apposito regolamento, proposte di deliberazione in tutte le materie di competenza della Comunità.
5. Ove su ogni proposta di deliberazione vengano successivamente iscritte all'albo telematico, nelle medesime forme di cui al IV° comma, almeno 1500 adesioni, con esclusione dal *quorum* delle adesioni degli appartenenti ad organismi, associazioni o comitati da cui promana, la proposta medesima dovrà essere inserita, per la discussione, nell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva nel caso investa la competenza di organi collegiali e, in caso di proposta su materie di competenza del Presidente, questi sarà tenuto a dare motivata risposta entro il termine di giorni 60.

## **Articolo 25**

### *L'obbligo di audizione dei soggetti interessati dal provvedimento*

1. Fatti espressamente salvi gli obblighi di avviso di avvio del procedimento e di facoltà di partecipazione al procedimento previsti dalle leggi vigenti, posti a favore dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, è concessa a favore degli stessi la facoltà di essere sentiti a mezzo di audizione personale, anche con l'assistenza di difensore di fiducia, prima della assunzione del provvedimento finale.

2. L'istanza dovrà pervenire al responsabile del procedimento entro il termine di chiusura del procedimento stesso, come stabilito dalla legge o come diversamente stabilito dall'Amministrazione, ed il responsabile del procedimento dovrà indire l'audizione entro i trenta giorni successivi.

3. L'audizione, ove richiesta, sospende i termini di chiusura del procedimento, che inizieranno a decorrere dalla data di celebrazione della audizione.

## **Articolo 26**

### *La consultazione popolare*

1. La Comunità favorisce la consultazione della intera popolazione presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a temi generali o a specifici temi di interesse collettivo.

2. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme.

3. La consultazione impegna la Comunità alla valutazione delle indicazioni espresse.

4. La consultazione può essere indetta dall'assemblea su proposta dell'organo esecutivo, dall'assemblea stessa secondo una maggioranza qualificata dei 2/3, oppure da 500 cittadini residenti nel territorio della Comunità, che abbiano compiuto i 16 anni.

5. In quest'ultimo caso le firme dovranno essere raccolte su appositi moduli ed autenticate da un pubblico ufficiale del rispettivo Comune di residenza.

6. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità ritenute più idonee.

## **Articolo 27**

### *Il referendum*

1. La Comunità riconosce il referendum consultivo, propositivo e abrogativo quale strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative dell'ente.

2. Il referendum viene indetto dal Presidente della Comunità su proposta dell'assemblea, che sia approvata con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, su proposta sottoscritta da almeno 500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del territorio della Comunità, o su proposta di 5 Consigli comunali.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nei due anni precedenti;
- b) al sistema contabile e tributario e tariffario della Comunità;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale della Comunità;
- e) allo statuto della Comunità e al regolamento di funzionamento interno dell'assemblea;
- f) alle materie nelle quali la Comunità condivide la competenza con altri Enti;
- g) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni:

4. La proposta di referendum è articolata in un'unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obbiettiva libertà di opzione.

5. La proposta di referendum e il quesito referendario sono depositati da un comitato promotore composto da non meno di 50 elettori aventi i requisiti di cui al comma 2 della presente norma.

6. Il comitato promotore, prima di procedere alla raccolta delle firme necessarie, sottopone il quesito referendario al giudizio di ammissibilità di una commissione di garanti esperti nelle materie giuridiche. Detta commissione verrà istituita e normata da apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.

7. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum il comitato promotore deve depositare presso la segreteria della Comunità la proposta di referendum con il numero prescritto di sottoscrizioni autenticate dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 52.

8. Il referendum è indetto dal presidente della Comunità entro sessanta giorni dal deposito della proposta e delle sottoscrizioni. La consultazione viene fissata in un giorno festivo.

9. Il referendum è valido se partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto.

10. Per quanto non direttamente previsto dal presente articolo e nelle more dell'approvazione di uno specifico regolamento di disciplina delle modalità organizzative delle consultazioni referendarie, trovano applicazione le norme regionali in materia di ordinamento dei comuni.

## **Articolo 28**

### *Il difensore civico*

1. La Comunità può procedere all'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione della Comunità stessa, nonché a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.

2. Il Difensore Civico è eletto dall'Assemblea della Comunità a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 dei componenti in carica. Dopo la terza votazione il Difensore è eletto a maggioranza assoluta dei membri assegnati. Egli resta in carica per la stessa durata dell'Assemblea che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore, ed è rieleggibile per una sola volta. Egli non può essere residente o dimorante abituale nel territorio della Comunità.

3. Il Difensore Civico deve essere eletto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano ampie garanzie di obiettività di giudizio e di particolare competenza giuridico-amministrativa.

4. Non possono essere eletti coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità nei confronti della carica di Consigliere della Comunità, i Parlamentari europei e nazionali, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, coloro che sono stati candidati nelle ultime elezioni amministrative.

5. Il Difensore Civico cessa dalla carica, oltre che per scadenza di mandato, per dimissioni, morte o impedimento grave, per decadenza pronunciata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica, in ragione della sopravvivenza di una causa di ineleggibilità di incompatibilità, oppure a causa di grave ed accertata inadempienza ai doveri dell'ufficio.

6. Su richiesta dei soggetti interessati o d'ufficio, il Difensore Civico cura la regolarità e la correttezza dei procedimenti amministrativi e della gestione dei servizi pubblici con riguardo alla Comunità, agli enti e alle aziende da questa dipendenti e ai concessionari di servizi.

7. A tal fine il Difensore Civico:

- a) segnala agli organi componenti della Comunità situazioni e problemi che richiedono il loro intervento e avanza le opportune proposte;
- b) propone se ne sussistono i presupposti, l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della Comunità;
- c) segnala le violazioni riscontrate al responsabile del procedimento e dell'ufficio o del servizio interessato; in caso di inadempienza richiede l'intervento dei competenti organi della Comunità;
- d) esprime il proprio parere, anche in forma scritta, al cittadino, all'ente o all'organismo che ne ha richiesto l'intervento;

- e) presenta annualmente all'Assemblea della Comunità una relazione sull'attività svolta, con le osservazioni e le proposte di carattere generale atte a migliorare il buon andamento dell'Amministrazione; inoltre può inviare all'Assemblea relazioni su questioni specifiche.
- f) può inviare d'ufficio alla Giunta provinciale gli atti acquisiti in ragione del suo incarico, ai fini dell'avvio del procedimento di annullamento degli atti amministrativi assunti dalla Comunità.

8. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici della comunità informazioni nonché le copie di atti e documenti necessari per l'esercizio delle funzioni, senza che possa essergli opposto alcun diniego né segreto d'ufficio, salvo quanto previsto dalla legge.

9. Le risorse organizzative del Difensore Civico nonché la misura dell' indennità a corrispondere allo stesso sono determinate da apposito regolamento.

### **TITOLO III**

#### ***I servizi pubblici e le attività economiche***

##### **Articolo 29.**

###### *Servizi pubblici locali*

1. La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla provincia e dai comuni, fatte salve le facoltà di deroga di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006.

2. In particolare la Comunità assume i servizi pubblici relativi al ciclo dell'acqua, al ciclo dei rifiuti, alla distribuzione dell'energia elettrica, al trasporto locale, nonché a tutti i servizi connessi all'espletamento e alla gestione delle funzioni trasferite ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 dello Statuto.

3. La Comunità esercita tutte le funzioni amministrative e di governo dell'autorità d'ambito, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l'ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico. In particolare spetta alla Comunità individuare la modalità di gestione del servizio, fissare la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori.

4. Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali che prevedano l'aggregazione di più territori di Comunità, per l'esercizio associato delle funzioni di cui al precedente comma 2, si procede alla stipulazione di una apposita convenzione o alla costituzione di un apposito consorzio, con le altre comunità coinvolte.

5. L'individuazione della modalità di gestione tra quelle previste dall'ordinamento è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed economicità tra le diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico.

6. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di copertura dei costi di gestione imposto dall'ordinamento, deve dare atto della copertura dei costi che si intende perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale disavanzo di gestione previsto.

## **Articolo 30**

### *Attività economiche*

1. La Comunità, con deliberazione dell'assemblea può costituire società per azioni o a responsabilità limitata, acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime di concorrenza e nel rispetto dell'ordinamento, di attività imprenditoriali.

2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata dall'individuazione dell'interesse pubblico connesso a tale operazione oltre che da una valutazione del rischio economico al quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite nell'iniziativa imprenditoriale.

## **TITOLO IV**

### ***Forme e procedure di coordinamento fra Comunità e comuni***

#### **Articolo 31.**

##### *Intese*

1. La Comunità favorisce, ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10 della legge provinciale n. 3 del 2006, la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto di procedura negoziata diretti ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

2. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito comunitario.

3. La Comunità, in collaborazione con i comuni, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse sovracomunale nei settori ambientale, economico, produttivo, commerciale, turistico nonché in quelli sociale, culturale e sportivo.

## TITOLO V

### *Bilancio e finanza della Comunità*

#### **Articolo 32.**

*Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento. Patrimonio della Comunità*

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La Comunità dispone di autonomia dispositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai comuni.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del Presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai comuni.
4. I comuni assicurano il pareggio finanziario del bilancio della Comunità. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell'obbligo del pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell'ambito del patto di stabilità interno con la Provincia.
5. In caso di mancata determinazione dei criteri di cui al comma 3, la ripartizione delle spese avviene secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
7. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
8. La Comunità dispone di un proprio patrimonio. I beni patrimoniali disponibili, non utilizzati per fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione di servizi, possono essere dati in locazione o altre forme previste dalla legge, a canoni il cui importo è determinato sulla scorta della disciplina generale di competenza della assemblea.
9. Di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito nelle norme vigenti in materia. La struttura competente cura la corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte o modificazioni, della conservazione di titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione che al conto consuntivo.

## TITOLO VI

### *Organizzazione della Comunità*

#### **Articolo 33.**

##### *Principi e criteri di gestione*

1. La Comunità organizza le strutture e l'attività del personale secondo criteri d'autonomia, funzionalità ed economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dalla dirigenza e dai responsabili delle strutture.

3. La gestione consiste nello svolgimento delle attività finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. La struttura è organizzata per aree omogenee alle quali corrispondono le articolazioni amministrative (centri di responsabilità: servizi – uffici), secondo quanto disposto dal regolamento. Le articolazioni della struttura amministrativa sono improntate alla realizzazione degli obiettivi ed operano adottando il criterio della flessibilità.

5. La Comunità può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici della provincia, nonché dei comuni che la costituiscono sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento.

6. L'assetto organizzativo è determinato secondo i principi di autonomia, professionalità e responsabilità, ed è improntato a criteri di flessibilità in ragione delle funzioni istituzionali e dei programmi dell'Amministrazione.

7. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'Ente il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. La tecnica del controllo di gestione, anche avvalendosi di strumenti informatici, deve costruire misuratori idonei a valutare periodicamente:

- la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

## **Articolo 34.**

### *Regolamento di organizzazione*

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce:

- a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse, l'eventuale previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;
- b) le modalità e i requisiti per l'accesso all'impiego presso la comunità, compreso l'utilizzo della mobilità del personale della provincia e dei comuni;
- c) la disciplina delle incompatibilità fra l'impiego pubblico ed altre attività nonché i casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici;
- d) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità.

2. Con il medesimo regolamento sono altresì determinati i criteri per il conferimento e la revoca della responsabilità dirigenziale e per la attribuzione della titolarità delle strutture a figure dirigenziali, ove previste, o ai responsabili; il regolamento stabilisce la durata degli incarichi, i compiti di gestione amministrativa e tecnica dei dirigenti, l'eventuale costituzione di organismi di coordinamento dei dirigenti e dei responsabili delle strutture.

## **Articolo 35.**

### *Personale*

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.

2. La Comunità promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la flessibilità nell'impiego delle figure professionali, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

4. Il personale comunale, provinciale, dei Comprensori e degli altri enti pubblici assegnato stabilmente o prevalentemente alle funzioni conferite alla comunità è trasferito a quest'ultima ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. La Comunità osserva le procedure di informazione e consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, e 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)”*.

5. Il personale comunale, provinciale e degli altri enti pubblici assegnato stabilmente o prevalentemente alle funzioni conferite alla comunità può essere trasferito alla comunità con le modalità di cui al comma 4., oppure essere messo a disposizione o comandato presso la stessa, sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento.

## **Articolo 36.**

### *Segretario direttore*

1. La Comunità ha un segretario direttore che in conformità a quanto previsto dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, esercita le funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi della comunità, partecipando alle relative riunioni, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico ed in ordine alla trasparenza ed al diritto di accesso agli atti amministrativi.

2. Il segretario direttore roga i contratti di cui la Comunità è parte, ove il presidente lo richieda.

3. Gli uffici della Comunità hanno unicità di vertice dirigenziale, le cui funzioni sono attribuite al segretario direttore. Egli esercita tutte le funzioni amministrative attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente. In particolare il segretario direttore, nel rispetto direttive impartitegli dal presidente, da cui dipende funzionalmente:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e dei servizi e ne coordina l'attività;
- b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della assemblea e dell'organo esecutivo e ne cura la verbalizzazione.

4. Le modalità di esercizio delle funzioni attribuite al segretario direttore saranno stabilite nel regolamento degli uffici e dei servizi. Qualora si verifichi la vacanza del posto o la temporanea assenza del titolare, il presidente, con proprio provvedimento nomina un segretario supplente.

## **Articolo 37.**

### *Funzione dirigenziale*

1. Ai dirigenti o, ove non previsti, ai responsabili delle strutture spettano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I soggetti di cui al primo comma sono responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte operative. Essi sono direttamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, dell'efficienza di gestione nonché degli atti di esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organi di governo.

3. La valutazione dell'operato dei dirigenti e dei responsabili è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dall'organo esecutivo e dall'assemblea, nonché ai mezzi e alle risorse umane assegnati alle strutture cui sono preposti.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti e i responsabili delle strutture rispondono al presidente e ai componenti dell'organo esecutivo dei risultati della loro attività.

## **TITOLO VII**

### ***Modifiche dello statuto***

#### **Articolo 38.**

##### ***Modifica dello statuto***

1. La procedura di modifica del presente statuto corrisponde a quella prevista per la sua adozione.

## **TITOLO VIII**

### ***Norme programmatiche, transitorie e finali***

#### **Articolo 39.**

##### ***Norme programmatiche in materia di personale***

1. Con la costituzione della Comunità i comuni si impegnano entro sei mesi dalla sua costituzione a verificare la dotazione organica complessiva del personale della Comunità e dei comuni. Sarà cura della Comunità e dei comuni definire l'organico del personale destinato allo svolgimento delle competenze ed attribuzioni degli uffici pubblici appartenenti al territorio in termini unitari, mediante l'adozione di un programma di impiego quinquennale. In tale piano – programma comunitario, dovranno essere indicati in particolare la dotazione complessiva di ciascun Ente, il fabbisogni complessivo di personale della Comunità e dei comuni distinto per funzioni, per gestioni associate e per gli uffici sul territorio nonché il fabbisogno preventivato necessario per poter dare attuazione al programma definito delle Amministrazioni per il proprio territorio. Tale piano dovrà peraltro prevedere quale personale potrà essere inserito nell'ambito della mobilità tra gli enti (dalla Comunità ai comuni e viceversa). All'attuazione di tale strumento si potrà provvedere mediante l'attivazione degli istituti contrattuali vigenti ovvero mediante attivazione di appositi contratti decentrati valevoli per l'intero territorio comunitario. La programmazione dovrà comunque assicurare nel tempo la razionalizzazione delle spese correnti ovvero l'invarianza della spesa .

#### **Articolo 40.**

##### *Norme programmatiche in materia di finanziamento della Comunità*

1. Con la costituzione della Comunità i comuni si impegnano entro sei mesi dalla sua costituzione a definire un accordo quadro di programma da stipulare tra di essi per il trasferimento alla Comunità di risorse specifiche destinate alla progettazione e alla realizzazione di iniziative, progetti, interventi, opere, di interesse sovracomunale, anche in ambiti diversi da quelli inerenti le competenze trasferite, e avvalendosi dell'istituto della delega amministrativa, anche avuto riguardo ai trasferimenti di risorse da parte della Provincia autonoma di Trento alla Comunità.

## **Articolo 41.**

### *Norme transitorie in materia di elezione della assemblea*

1. Nel caso in cui, antecedentemente alla costituzione della assemblea della comunità contestuale al primo turno elettorale generale, due o più comuni procedano alla fusione, si applicano comunque le norme dello statuto inerenti la garanzia di rappresentatività per ciascuno dei comuni precedenti alla fusione.